

Vista l'istanza documentata e datata 20 ottobre 1978 con la quale il prof. Palma Arcangelo, nato a Palermo, il 6 gennaio 1899, codice fiscale PLM RNG 99A06 G27 EQ, gestore del Liceo linguistico J. Milton sito in Bagheria, via Dante n. 28, chiede il beneficio del riconoscimento legale degli studi della 5ª classe del predetto liceo;

Vista la nota del Provveditore agli studi di Palermo, prot. n. 24239/C18 del 30 dicembre 1978 che trasmette gli atti suindicati unitamente alla relazione sugli accertamenti istruttori, ed il contestuale parere;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dall'anno scolastico 1978/79 è concesso il beneficio del riconoscimento legale degli studi alla 5ª classe del Liceo linguistico J. Milton sito in Bagheria, via Dante n. 28 (codice fiscale PLM RNG 99A06 G27 EQ).

IL presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 1979.

ORDILE

(708)

DECRETO 17 aprile 1979.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Milazzo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.P.R.S. n. 693 del 27 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 1974, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona nord di Capo Milazzo nel territorio comunale di Milazzo;

Considerato che la commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche con verbale dell'11 giugno 1977, ha proposto di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della citata legge

n. 1497, a completamento del vincolo già deliberato con verbale del 26 marzo 1969, le parti del territorio comunale di Milazzo appresso indicate:

a) tutta la zona di Capo Milazzo, che è posta lungo lo sviluppo delle vie comunali e comprende una striscia, della larghezza di cinquanta metri rispetto all'asse stradale delle vie comunali stesse, come risulta meglio specificato nell'allegata planimetria;

b) la zona adiacente alla rocca del Castello e delimitata come segue: a Nord dalla via Ponticello, che a partire dal suo imbocco dalla spiaggia di Ponente, prosegue per via San Giuseppe e via Cappuccini fino all'incrocio con il prolungamento di via Marina Garibaldi; ad Est dalla Riviera di Levante fino all'incrocio con la via Cristoforo Colombo, da cui, passando per piazza Roma, si incrocia via Tono e si prosegue per piazza S. Papino fino alla Riviera di Ponente; ad Ovest dalla Riviera di Ponente fino all'altezza dell'imbocco di via Ponticello;

Accertato che il predetto verbale dell'11 giugno 1977 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Milazzo e depositato nella segreteria del comune stesso, nonchè presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497 del 1939, dal comune di Milazzo e dalla signora Di Giovanni Margherita;

Visto il verbale del 18 dicembre 1978, con cui la commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, su richiesta di questo Assessorato, ha integrato le motivazioni addotte nel verbale dell'11 giugno 1977, per l'imposizione del vincolo di cui trattasi;

Rilevato che l'area, già soggetta a regime vincolistico, è fruibile panoramicamente soprattutto dalla via pubblica e che devono essere salvaguardati, quindi, quei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, che sono costituiti dallo spettacolo offerto delle vedute verso i mari aperti, verso la rocca di Milazzo e verso la città stessa e che sono godibili, appunto, da luoghi di vista accessibili al pubblico, dai quali l'occhio può liberamente spaziare tutto intorno;

Considerato che l'inclusione delle strisce, della larghezza di 50 metri rispetto all'asse stradale, lungo lo sviluppo delle vie comunali già comprese nel vincolo medesimo, si manifesta necessaria, non già per intrinseco valore estetico delle singole strisce stesse, in se e per se, ma per le ragioni meramente funzionali e strumentali, che trovano la loro piena giustificazione nelle caratteristiche peculiari del ruolo che le predette strisce, in forza della loro ubicazione, vengono ad assumere nei confronti della fruibilità del contesto ambientale circostante, già oggetto di tutela paesistica;

Considerato, di contro, che, in mancanza di un vincolo paesistico delle strisce predette e nella completa assenza di strumenti urbanistici in una zona destinata esclusivamente ad interventi edilizi isolati di natura privata, può facilmente verificarsi, come già si verifica, la possibilità di addensamenti edilizi eccessivi e di dominanze planimetriche tali da creare aperto contrasto con l'ambiente circostante da proteggere e ca-

pauci di determinare disarmonici ed irreversibili squilibri;

Tenuto conto dell'unicità e del pregio del complesso delle bellezze d'insieme costituito dalla Rocca, in tutta la sua emergenza dal sottostante piano, e dall'imponente fortezza federiciana in posizione eminente rispetto all'impianto urbano, il quale trova la sua naturale e qualificante interpretazione nella connessione tra emergenza naturale (la Rocca con l'impianto difensivo) e l'assetto di quella parte della città che la contorna, talché il valore ambientale va inteso anche come testimonianza di storia;

Ritenuto che le aree adiacenti al magnifico compendio del Castello costituiscono, con esso e con le altre aree già vincolate, un complesso unitario avente il carattere di bellezza naturale, in cui è da comprendere quello stacco tra « città bassa e città alta » ritenuto meritevole di essere mantenuto a salvaguardia della bellezza stessa dei luoghi;

Considerato che, essendo rimaste escluse dal vincolo le aree poste nelle adiacenze del complesso del Castello, corre seri rischi di essere compromessa la godibilità del Castello stesso, perché l'accrescersi delle previsioni delle speculazioni edilizie sulle aree anzidette potrebbe determinare, nel tempo, la formazione di una cortina di costruzioni, che, da una parte, renderebbero impossibile la libera fruizione della Rocca e, dall'altra, sconvolgerebbero totalmente il rapporto, ancora leggibile, tra città bassa e città alta;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di estendere il vincolo paesistico della zona nord di Capo Milazzo alle parti sopra descritte del territorio comunale di Milazzo, in conformità della proposta della commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene né implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nella entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ed ad integrazione del vincolo paesistico imposto sulla zona nord di Capo Milazzo con D.P.R.S. n. 693 del 27 maggio 1974 richiamato nella stessa premessa, le parti del territorio comunale di Milazzo, come sopra descritte e delimitate in giallo nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, sono dichiarate, con l'eccezione delle sole aree demaniali, di no-

tevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta dell'11 giugno 1977, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di Milazzo, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Milazzo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione della *Gazzetta* sopra indicata all'albo del comune di Milazzo.

Palermo, 17 aprile 1979.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI MESSINA

(Verbale dell'11 giugno 1977)

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 11 del mese di giugno alle ore 9,30, presso i locali del palazzo della provincia di Messina, regolarmente convocata dal presidente con lettera racc. r.r. n. 4383 del 3 giugno 1977, si è riunita la commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, costituita ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Castelmola - Riproposta del vincolo panoramico dell'intero territorio comunale;
- 2) Milazzo - Proposta di ampliamento del vincolo panoramico di Capo Milazzo;
- 3) Isola di Salina - (Comuni: Leni - Malfa - S. Marina Salina) - Proposta di vincolo panoramico per l'intera isola.

Sono presenti i sigg.ri:

- 1) dott. arch. Paolo Paolini - soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici - presidente;
- 2) dott.ssa Paola Pelagatti - soprintendente archeologico - componente;
- 3) dott. Carmelo Cavallaro - componente;
- 4) arch. Fabio Basile - componente.

Funge da segretario il sig. Lao Incognito Giuseppe - impiegato dell'amministrazione provinciale di Messina.

Assente, benché regolarmente invitato con telegramma n. 4426 del 4 giugno 1977 il rappresentante dell'Assessorato al turismo.

Il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e porge il proprio ringraziamento agli intervenuti sottolineando che la riunione coincide con l'insediamento della nuova commissione, costituita ai sensi della recente legge sulla organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

(Omissis)

Secondo argomento - Milazzo: Proposta di ampliamento del vincolo di Capo Milazzo.

Il presidente informa i componenti la commissione che l'intera zona di Capo Milazzo è già sottoposta a vincolo con provvedimento del Presidente della Regione n. 693 del 27 maggio 1974.

Nei termini del decreto che riguarda l'intera zona ricadente nel territorio comunale di Capo Milazzo compresa tra la Riviera di Ponente da un lato, quella di Levante dall'altro e delimitata verso il centro urbano dall'allineamento delle vie Porticello, San Giuseppe e Salita Cappuccini, è rimasta esclusa una striscia della larghezza di 50 metri rispetto all'asse stradale, lungo tutto lo sviluppo delle vie comunali comprese nel vincolo.

Tale circostanza, all'atto pratico, non consente di garantire il carattere di panoramicità dell'ambiente e i motivi di attrattiva dei luoghi in quanto l'edificabilità consentita per la zona (zona B) non essendo sottoposta a regime vincolistico determinerebbe, oltre a tutto, una evidente discontinuità urbanistica ed architettonica con le aree contermini.

Nel contempo il presidente fa presente che è rimasta esclusa dal vincolo l'area posta nelle sue immediate adiacenze su cui si eleva il magnifico compendio del Castello di Milazzo la cui godibilità corre seri rischi di essere compromessa dalla speculazione in atto nelle aree ad esso limitrofe.

A tale proposito informa i convenuti che da parte della Soprintendenza si è già fatto ricorso all'applicazione dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei confronti di un complesso edilizio denominato S.p.A. « Riviera di Levante » (ex SO.GE.CA.) a cura del quale è stata avanzata richiesta di sopraelevazione, da 3 a 5 piani, di un gruppo di palazzine il cui risultato sarebbe lesivo del passaggio e delle ragioni di storia e d'arte legate all'esistenza dell'antico Castello sul promontorio della città.

Il presidente invita pertanto i componenti a tener conto della opportunità di ampliare il vincolo onde evitare che l'accrescersi delle previsioni speculative sulle aree adiacenti al Castello possa determinare, nel tempo, il formarsi attorno ad esso di una « cortina » di costruzioni che da una parte renderebbero impossibile la libera fruizione della rocca e dall'altro sconvolgerebbero totalmente il rapporto tra città bassa e città alta ancora leggibile.

Premesso quanto sopra il presidente avanza la proposta di vincolare le accennate fasce interne di 50 metri lungo l'asse delle strade comunali ricadenti nella zona attualmente già vincolata ed estendere il vincolo verso il centro urbano attestandolo all'altezza dell'asse stradale che partendo da via Cristoforo Colombo, all'altezza della Marina Garibaldi, si spinge fino alla strada lungomare sulla Riviera di Ponente.

A questo punto dopo ampia discussione in cui sono intervenuti tutti i presenti la commissione considerati validi i motivi illustrati dal presidente;

Delibera:

all'unanimità di vincolare ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

1) tutta la zona di Capo Milazzo posta lungo lo sviluppo

delle vie comunali riguardanti una striscia della larghezza di 50 metri rispetto all'asse stradale esclusa dal vincolo di cui al decreto n. 693 del 27 maggio 1974 meglio specificata nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 con campitura di colore giallo;

2) la zona circostante alla rocca del Castello delimitata a nord dalla via Porticello che a partire dal suo imbocco dalla spiaggia di Ponente prosegue per via San Giuseppe e via Cappuccini fino all'incrocio col prolungamento di via Marina Garibaldi; ad Est dalla Riviera di Levante fino all'incrocio con la via Cristoforo Colombo che passando per piazza Roma, incrocia via Tono e prosegue per piazza S. Papino fino alla Riviera di Ponente e ad Ovest dalla Riviera di Ponente fino all'altezza dello imbocco di via Porticello - come meglio indicato con campitura gialla sulla planimetria in scala 1:10.000.

Sono escluse dalla proposta di vincolo le sole aree demaniali.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 11,00.

Il Presidente: Paolo Paolini

Il Segretario: Lao Incognito Giuseppe

(709)

DECRETO 20 aprile 1979.

Riconoscimento legale degli studi alla 5ª classe del Liceo linguistico Kennedy School s.r.l. di Palermo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;

Visto il D.Lv. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive modificazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive integrazioni e modifiche;

Vista l'istanza documentata e datata 20 ottobre 1978 con la quale il sig. Li Vecchi Biagio, rappresentante legale *pro-tempore* della s.r.l. Kennedy School, di Palermo, via Gen. V. Magliocco n. 27, partita IVA 0057801/082/9, chiede il beneficio del riconoscimento legale degli studi della 5ª classe del predetto liceo;

Vista la nota del Provveditore agli studi di Palermo, prot. n. 1657/C18 del 6 febbraio 1979, che trasmette gli atti suindicati unitamente alla relazione sugli accertamenti istruttori, ed il contestuale parere;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dall'anno scolastico 1978/79 è concesso il beneficio del riconoscimento legale degli studi alla 5ª classe del Liceo linguistico s.r.l. Kennedy School di Palermo, via Gen. V. Magliocco n. 27, numero partita IVA 0057801/082/9.